

# dossier

Dicembre 2018

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE

---

Atto del Governo n. 58

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



#### SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 51



#### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 56

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articoli 1-5 .....	1

## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	58	
<b>Titolo breve:</b>	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	5 <sup>a</sup> Bilancio e 10 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo	V Bilancio, X Attività Produttive e XIV Politiche dell'Unione Europea

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in attuazione della legge di delegazione europea 2016-2017 e secondo le procedure ed i criteri di delega generali contenuti all'articolo 7 della stessa legge n. 163 del 2017.

### Articoli 1-5

L'articolo 1 individua l'oggetto del presente decreto nelle disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi<sup>1</sup>.

L'articolo 2 nell'unico comma reca modifiche alla legge n. 1083 del 1971.

La lettera a), intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 1083, sostanzialmente ribadisce l'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426.

La lettera b), intervenendo sull'articolo 3, oltre a recare una norma meramente procedurale, aggiunge i seguenti commi dopo il secondo comma:

Il comma 2-*bis* considera effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.

Il comma 2-*ter* stabilisce che le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.

Il comma 2-*quater* prevede l'applicazione per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori dei requisiti essenziali e della presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) n. 2016/426.

Il comma 2-*quinqües* demanda ai regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n. 163 del 2017 l'aggiornamento delle residue disposizioni del D.P.R. n. 661 del 1996 e l'adozione di ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle

---

<sup>1</sup> Ai sensi del citato regolamento europeo per «apparecchi che bruciano carburanti gassosi» si intendono apparecchi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori.

disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.

La lettera c) sostituisce nei seguenti termini il vigente articolo 4 della legge n. 1083, riguardante la vigilanza di settore.

I commi seguenti sono quelli del nuovo articolo.

Il comma 1 demanda la vigilanza generale sull'applicazione della presente legge al Ministero dello sviluppo economico, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.

Il comma 2 stabilisce che per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.

Il comma 3 prevede che ai medesimi fini di cui al comma 2 le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Il comma 4 qualifica come ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle loro funzioni. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione.

Il comma 5 dispone che qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al comma 2, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno.

La lettera d) sostituisce nei seguenti termini il vigente articolo 5 della legge n. 1083, riguardante l'apparato sanzionatorio.

I commi seguenti sono quelli del nuovo articolo.

Il comma 1 punisce il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 45.000 euro.

Il comma 2 punisce il fabbricante, l'importatore o il mandatario che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 2016/426, ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/426, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Il comma 3 punisce il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/426 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro.

Il comma 4 punisce l'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2016/426, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 50.000 euro.

Il comma 5 considera il distributore un fabbricante, soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata.

Il comma 6 punisce chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

Il comma 7 stabilisce che per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, è presentato alla Camera di Commercio competente per territorio.

La lettera e) abroga l'articolo 6 della legge n. 1083, che disponeva l'entrata in vigore della stessa a partire dal dicembre 1972.

L'articolo 3, al comma 1 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.

Il comma 2 chiarisce che nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal regolamento (UE) n. 2016/426, si intendono fatti a quest'ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del regolamento stesso.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria e di conseguenza impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**La RT** si sofferma sull'articolo 2, comma 1, lettera c) e afferma che i compiti esercitati dal Ministero dello sviluppo economico sono svolti con risorse umane e strumentali ordinarie a valere sul Capitolo 1208 "Competenze fisse ed accessorie al personale, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive", sul Capitolo 1226 "Spese per l'acquisto di beni e servizi" e sul Capitolo 1230 senza alcun distinto specifico piano gestionale rispetto alla generalità delle altre spese relative al centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale, per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi oneri, mentre le attività saranno svolte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare si fa riferimento ai seguenti capitoli: spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Missione 2, Regolazione dei mercati, Programma 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, Azione: spese di personale per il programma, con uno stanziamento complessivo per il 2018 pari a 7.598.601 euro, nonché Azione: vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati, con uno stanziamento complessivo per il 2018 pari a 5.038.575 euro).

Accanto a tali compiti svolti dal Ministero dello sviluppo economico ed in linea con le funzioni esercitate in materia di vigilanza del mercato già svolte dal sistema camerale, con il presente decreto viene prevista l'operatività delle Camere di commercio nell'attività di controllo territoriale in riferimento agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori.

Il coinvolgimento delle CCCIAA in tale attività di controllo territoriale costituisce una esplicita designazione in norma di rango primario di tali enti che, tuttavia, già svolgono la

funzione di vigilanza, ai sensi delle norme vigenti (contenute in linea generale nella legge n. 580 del 1993, come modificata dal decreto legislativo n. 219 del 2016) ed anche sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai compiti in materia di sicurezza generale dei prodotti ed in materia di sicurezza degli impianti al servizio degli edifici.

L'intervento, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 ribadisce che anche per gli apparecchi a gas e relativi accessori le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non innovando rispetto alle attività attualmente già poste in capo a tale ente e, conseguentemente, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT conclude la sua disamina affermando che quanto indicato serve a dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 3, lettera c, della legge n. 163 del 2017.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d), la RT afferma che le citate sanzioni si basano sulla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie analoghe a quelle previste per le violazioni alle norme di sicurezza di altri prodotti, aggiornando con arrotondamento gli importi quanto all'indicazione in euro delle ammende e sanzioni pecuniarie.

Il comma 6, per il residuo campo di applicazione della legge n. 1083, oramai non applicabile agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, prevede, nell'ambito dell'articolo 7, comma 3, lettera d), della legge di delegazione europea, la sostituzione dell'originaria sanzione penale di natura contravvenzionale con una più efficace sanzione amministrativa pecuniaria, che aggiorna peraltro gli importi in precedenza previsti a titolo di ammenda.

I rapporti sulle violazioni che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie così individuate sono presentati alla Camera di commercio competente per territorio.

La RT conclude affermando che i suddetti compiti possono essere svolti in sinergia con gli altri analoghi già svolti ed avvalendosi delle risorse umane e finanziarie già destinate agli stessi.

**Al riguardo**, premesso che attività di controllo sovrapponibili a quelle previste dal presente articolo erano in effetti già poste a carico del MISE in virtù della vigente versione dell'articolo 4, andrebbe tuttavia acquisito un chiarimento sulla corrispondenza dell'oggetto della vigilanza. Infatti, secondo le norme vigenti i controlli in questione erano rivolti esclusivamente all'impiego di gas combustibili ad uso domestico e similare.

La nuova normativa invece non esplicita più tale finalità d'uso e potrebbe avere un ambito di applicazione più esteso. A tale proposito, l'articolo 1 del regolamento europeo in questione esclude dal suo ambito di applicazione gli apparecchi destinati specificamente: a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; b) all'uso su aerei e ferrovie; c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori. Pertanto, sembrerebbe poter residuare un ambito di applicazione più ampio di quello solo domestico finora previsto, con riferimento ad esempio ad aree destinate ad uso pubblico come uffici o esercizi commerciali.

In tal caso ne deriverebbe, da un lato, un incremento del numero dei controlli complessivi e, dall'altro, data la più ampia gamma di utilizzi del gas combustibile, la possibilità che

occorrano nuove strumentazioni e competenze per effettuare i controlli, con conseguente emersione di oneri aggiuntivi.

Pertanto, il rinvio operato dalla RT agli stanziamenti già previsti nel bilancio del MISE per attività di controllo potrebbe non rappresentare di per sé un fattore sufficiente a dimostrare l'idoneità delle risorse a coprire anche i nuovi adempimenti.

Le osservazioni appena formulate vanno poi riproposte in rapporto al coinvolgimento nelle attività di controllo delle Camere di commercio, per le quali potrebbe essere necessario procurarsi nuove strumentazioni e maggior personale dedicato a tali controlli.

Nel complesso, pertanto, l'asserzione della non onerosità del nuovo articolo 4 della legge n. 1083 appare meritevole di approfondimenti che la supportino.

Nulla da osservare con riferimento alle nuove norme sanzionatorie, anche considerando che la vigente versione dell'articolo 5 punisce i trasgressori della legge n. 1083 con un'ammenda di valore molto più contenuto (da un minimo di 200.000 a un massimo di 4 milioni di lire) rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie in esame.